

TI_GERICHTE 52.2019.352 vom 27. August 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-08-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2019.352

FR: TI_GERICHTE 52.2019.352 du 27 août 2021

IT: TI_GERICHTE 52.2019.352 del 27 agosto 2021

Regeste

Ricorso per denegata giustizia

Erwägungen

E. 1.1

In base all'art. 67 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 165.100), può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile. In tal caso è dato il medesimo rimedio previsto per impugnare la decisione che l'autorità inferiore è chiamata a prendere (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 45). In concreto, vertendo la lite alla base della procedura sul rilascio di una licenza edilizia, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100).

E. 1.2

Di principio è abilitato a presentare un ricorso per denegata o ritardata giustizia colui che possiede la legittimazione attiva nella procedura di fondo (cfr. DTF 141 I 172 consid. 5.2; STA 50.2019.6 del 31 luglio 2019). Da questo profilo è dubbio che a tutti i ricorrenti, (già membri della comunione ereditaria fu _____, possa essere riconosciuta la facoltà a interporre il presente gravame. Dagli atti della parallela procedura (inc. 52.2021.181) risulta infatti che, il 3 giugno 2019, essi hanno comunicato al Municipio che la part. _____ è stata intestata ad RI 1, essendo stata sciolta la Comunione ereditaria su tale fondo, chiedendo che le licenze edilizie fossero pertanto rilasciate solo a suo nome, sia come istante che proprietario (cfr. incarti prodotti dal Municipio, scritti del 3 giugno 2019 dell' PA 1). La questione può rimanere aperta ritenuto che, perlomeno nella misura in cui è stato presentato da RI 1, l'abilitazione a insorgere risulta comunque tuttora data. La circostanza che, come visto in narrativa, mediante giudizio dell'11 settembre 2019 il Consiglio di Stato abbia evaso il loro ricorso per denegata giustizia rende tuttavia priva d'oggetto l'impugnativa in questa sede (cfr. DTF 125 V 373 consid. 1; STF 2C_292/2016 del 27 settembre 2016 consid. 2; STA 52.2016.606 dell'8 maggio 2018 e rimandi).

E. 1.3

In caso di stralcio di una procedura ricorsuale per ritardata o denegata giustizia, l'autorità giudicante deve comunque statuire sulle spese processuali e sulle ripetibili, pronunciandosi con motivazione sommaria sull'esito verosimile dell'impugnativa e vagliando cioè se il ritardo frapposto all'evasione della pratica è stato costitutivo o meno di un diniego di giustizia formale: e in caso affermativo la parte ricorrente dev'essere trattata come parte vincente nell'ambito della procedura di ricorso per denegata o protratta giustizia e ha quindi diritto - se rappresentata da un avvocato o da un mandatario professionale - a un'indennità

per ripetibili in base all'art. 49 LPAm (cfr. STA 52.2016.606 citata; Borghi/Corti, op. cit., n. 3 ad art. 45 e rinvii).

E. 1.4

Il ricorso in oggetto viene quindi evaso entro questi termini, sulla base degli atti, integrati dagli incarti paralleli richiamati di questo Tribunale (n. 52.2019.550, 52.2021.180, 52.2021.3/200), riguardanti lo stesso fondo noti alle parti (cfr. scritto alle parti del 5 agosto 2021).

E. 2.1

Secondo l'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che sancisce il principio di celerità, nei procedimenti davanti alle autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha in diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole. L'autorità viola tale disposto se non emana la decisione che le incombe pronunciandosi entro un lasso di tempo prescritto per legge o che il tipo di procedura in oggetto e tutte le altre circostanze del caso (quali la complessità della causa, il comportamento delle parti e il loro interesse nella lite) fanno apparire come ragionevole (cfr. DTF 144 I 318 consid. 7.1, 144 II 486 consid. 3.2, 135 I 265 consid. 4.4). Per valutare se abbia procrastinato oltre misura l'emanazione della sua decisione occorre segnatamente verificare se vi siano circostanze che giustificano oggettivamente il suo ritardo (cfr. DTF 144 II 486 consid. 3.2, 125 V 188 consid. 2a).

E. 2.2

Come visto in narrativa, in concreto il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso per denegata giustizia dei ricorrenti con giudizio dell'11 settembre 2019, ovvero circa 7 mesi e mezzo dopo la fine dello scambio degli allegati (cfr. intimazione dupliche del 24 gennaio 2019). Avuto riguardo alla natura e alla complessità della vertenza, riguardante l'inazione rimproverata al Municipio nell'ambito di una procedura edilizia affatto comune (interessata da un lungo iter e su un fondo sul quale - come visto in narrativa - si sono innestate svariate domande di costruzione e procedure), il termine entro il quale ha statuito il Governo non appare ancora eccessivamente lungo. Rilevante ai fini del presente giudizio risulta inoltre come, dopo la notifica delle dupliche, i ricorrenti non si siano oltretutto mai attivati presso il Governo per sollecitare l'evasione del loro ricorso, conformemente al loro dovere di diligenza e al principio della buona fede (cfr. DTF 126 V 244 consid. 2b, 125 V 373 consid. 2b; cfr. pure STF 5A_509/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4; STA 52.2016.606 citata). In queste circostanze, a prescindere dall'esito che ha avuto il loro gravame e dagli asseriti ritardi denunciati anche per altre procedure, vi è da ritenere che l'impugnativa al Tribunale sarebbe verosimilmente stata respinta.

E. 3

In esito a quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è stralciato dai ruoli, senza assegnazione di ripetibili ai ricorrenti (art. 49 cpv. 1 LPAm), ai quali è posta a carico la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è stralciato dai ruoli. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata dai ricorrenti, resta a loro carico, in solido. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente

La

vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.